

SUPPLEMENTO

Speciale

Legge di Bilancio 2022

SOMMARIO

SPECIALE Legge di Bilancio 2022

La L. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio per il 2022, è stata pubblicata sul S.O. n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. La Legge si compone di 22 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi di una selezione di interventi di natura fiscale e non.

ARTICOLO 1, COMMI 2-4: MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF	7
ARTICOLO 1, COMMI 5-7: MODIFICHE ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E PROVINCIALI	9
ARTICOLO 1, COMMI 8 e 9: ESCLUSIONI DA IRAP	9
ARTICOLO 1, COMMI 10 e 11: MODIFICHE AL REGIME DEL PATENT BOX	9
ARTICOLO 1, COMMA 12: DIFFERIMENTO SUGAR TAX E PLASTIC TAX	10
ARTICOLO 1, COMMA 13: ALIQUOTA IVAPRODOTTOO PER L'IGIENE FEMMINILE	10
ARTICOLO 1, COMMI 15-17: ONERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE	10
ARTICOLO 1, COMMA 24: ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CERTIFICATI DIGITALI.....	11
ARTICOLO 1, COMMA 25: DETASSAZIONE IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP	11
ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A-E, G-L: PROROGA SUPERBONUS	11
ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERA F: DETRAZIONE PER INTERVENTI NELLE ZONE SISMICHE.....	13
ARTICOLO 1, COMMA 29: TRASFORMAZIONE CREDITO IN SCONTO IN FATTURA O CESSIONE.....	14
ARTICOLO 1, COMMA 30: CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI.....	14
ARTICOLO 1, COMMI 31-36: CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	15
ARTICOLO 1, COMMA 37: PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.....	15
ARTICOLO 1, COMMA 38: PROROGA BONUS VERDE.....	16

ARTICOLO 1, COMMA 39: MODIFICHE AL C.D. BONUS FACCIATE.....	16
ARTICOLO 1, COMMA 42: DETRAZIONI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	16
ARTICOLO 1, COMMA 44: PROROGA CREDITO BENI STRUMENTALI TRANSIZIONE 4.0	17
ARTICOLO 1, COMMA 45: CREDITO D'IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE	18
ARTICOLO 1, COMMI 47 E 48: RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI	19
ARTICOLO 1, COMMA 49: INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE	19
ARTICOLO 1, COMMI 53-58: FONDO DI GARANZIA PMI	19
ARTICOLO 1, COMMA 59: MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE.....	20
ARTICOLO 1, COMMA 72: INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE	20
ARTICOLO 1, COMMA 87: PENSIONE ANTICIPATA	20
ARTICOLO 1, COMMI 91-93: APE SOCIALE.....	21
ARTICOLO 1, COMMA 94: OPZIONE DONNA.....	21
ARTICOLO 1, COMMA 119: ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI	21
ARTICOLO 1, COMMA 120: FONDO PER LA TUTELA DELLE POSIZIONI LAVORATIVE NELL'AMBITO DELLA PROGRESSIVA USCITA DALLA FASE EMERGENZIALE COVID-19	22
ARTICOLO 1, COMMA 121: ESONERO CONTRIBUTIVO 2022 IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI	22
ARTICOLO 1, COMMA 129: PROROGA DEL PERIODO DI CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE	22

ARTICOLO 1, COMMA 130: PERCORSI FORMATIVI DI APPRENDISTATO E DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	23
ARTICOLO 1, COMMA 151: PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36	23
ARTICOLO 1, COMMA 239: AUMENTO DURATA INDENNITÀ DI MATERNITÀ	23
ARTICOLO 1, COMMA 240: FONDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO	23
ARTICOLO 1, COMMA 241-242: FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI NAZIONALI.....	24
ARTICOLO 1, COMMA 243-247: BENEFICI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS PER ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE	24
ARTICOLO 1, COMMA 248: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA LIMITI DI ETÀ.....	25
ARTICOLO 1, COMMI 249-250: PATTI TERRITORIALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE	25
ARTICOLO 1, COMMI 251-252: ASSISTENZA A LAVORATORI AUTONOMI NEL PROGRAMMA GOL.....	25
ARTICOLO 1, COMMI 253-254: SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI.....	25
ARTICOLO 1, COMMI 253-254: OSSERVATORIO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	26
ARTICOLO 1, COMMI 486-847: SOSTEGNO SETTORI TURISMO, SPETTACOLO E AUTOMOBILE	26
ARTICOLO 1, COMMI 353-356: VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE.....	26
ARTICOLO 1, COMMI 357-358: CARTA CULTURA DICIOTTENNI.....	27
ARTICOLO 1, COMMI 478-479: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE.....	27

ARTICOLO 1, COMMI 480-485: RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER	28
ARTICOLO 1, COMMA 506: ALIQUOTA IVA GAS TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022	28
ARTICOLO 1, COMMI 622-624: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI.....	28
ARTICOLO 1, COMMI 637-644: TERMINE CASHBACK.....	29
ARTICOLO 1, COMMA 653: INAPPLICABILITÀ VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO	29
ARTICOLO 1, COMMA 683: PROROGA ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL D.L. 146/2021 DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'IVA.....	30
ARTICOLO 1, COMMI 700-703: FONDI PER LA PRODUZIONE ARTIGIANA, DELLA CERAMICA E DEL VETRO DI MURANO	30
ARTICOLO 1, COMMA 711: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.....	30
ARTICOLO 1, COMMA 713: CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE	31
ARTICOLO 1, COMMI 720-726: STRETTA SUI TIROCINI NON CURRICULARI	31
ARTICOLO 1, COMMA 743: IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE	32
ARTICOLO 1, COMMA 763: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA RICERCA	32
ARTICOLO 1, COMMI 809-811: CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA DEI VEICOLI E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA ERTMS.....	33
ARTICOLO 1, COMMA 812: CREDITO DI IMPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	33
ARTICOLO 1, COMMI 842-843: CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI LOCALI	33
ARTICOLO 1, COMMA 913: ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO... ..	34
ARTICOLO 1, COMMA 914: DISCIPLINA DEL MICROCREDITO	34

ARTICOLO 1, COMMI 927-944: SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA.....	34
ARTICOLO 1, COMMI 985-987: ACCISE SULLA BIRRA.....	35

ARTICOLO 1, COMMI 2-4: MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF

Nuove aliquote

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, Tuir, diventano:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente

Modificando l'articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:

- 1) 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro, elevato, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro;
- 2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 1.1. prevede che la detrazione spettante è aumentata di 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente

Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene ridotto a 15.000 euro (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus;
- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste:
 - a. per carichi di famiglia;
 - b. per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
 - c. per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
 - d. per erogazioni liberali;
 - e. per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15, Tuir;
 - f. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda;

- viene abrogato l'articolo 2 che prevedeva ulteriori detrazioni fiscali.

Nuove detrazioni redditi da pensione

Modificando l'articolo 13, comma 3, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da pensione, che diventano:

- 1) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 2) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 3-bis, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Nuove detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

Modificando l'articolo 13, comma 5, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi, che diventano:

- 1) 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- 2) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 3) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Inoltre, il nuovo comma 5-ter, prevede che la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Per altri redditi si devono intendere:

- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir);
- redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir);
- compensi per l'attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), Tuir);
- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f), Tuir);
- indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all'articolo 50, lettera g), Tuir);
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), Tuir);
- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), Tuir);
- redditi delle imprese minori di cui all'articolo 66, Tuir.

ARTICOLO 1, COMMI 5-7: MODIFICHE ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E PROVINCIALI

Viene differito, con lo scopo di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale Irpef con i nuovi scaglioni, al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le Regioni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

Analogamente, sempre entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale Irpef.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 trasmetteranno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

ARTICOLO 1, COMMI 8 e 9: ESCLUSIONI DA IRAP

A decorrere dal 2022, non è dovuta l'Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome, a decorrere dal 2022 viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.

ARTICOLO 1, COMMI 10 e 11: MODIFICHE AL REGIME DEL PATENT BOX

Vengono modificate, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le regole relative al c.d. *patent box*.

Nello specifico, le modifiche apportate all'articolo 6, D.L. 146/2021, sono:

1. viene elevata al 110% (prima era il 90%) la maggiorazione fiscale dei costi R&S sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
2. viene ridotto il perimetro dei beni interessati a:
 - a. *software* protetto da *copyright*;
 - b. brevetti industriali; e
 - c. disegni e modelli;ai fini dell'esercizio dell'opzione si dovrà attendere l'emanazione di un provvedimento direttoriale;
3. modificando il comma 8 dell'articolo 6, D.L. 146/2021, le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
4. abrogando il comma 9, di fatto, i contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, possono usufruire del nuovo *patent box* e del credito d'imposta R&S;
5. il nuovo comma 10 modifica il regime transitorio, infatti, viene previsto che, con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina. Viene, inoltre, chiarita la modalità di scelta tra il precedente e

il nuovo regime, stabilendo che chi ha esercitato l'opzione per il vecchio regime *patent box* prima del 22 ottobre 2021, può aderire al nuovo regime previa comunicazione all'Agenzia dell'entrate;

6. il nuovo comma 10-bis, stabilisce che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo *patent box* siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (*software*, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

ARTICOLO 1, COMMA 12: DIFFERIMENTO SUGAR TAX E PLASTIC TAX

Viene differita al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*.

ARTICOLO 1, COMMA 13: ALIQUOTA IVA PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE

Attraverso l'introduzione nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 114-bis), passa dal 22% al 10% l'aliquota Iva applicabile ai prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis (quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili e le coppette mestruali).

ARTICOLO 1, COMMI 15-17: ONERI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE

Viene integralmente sostituito l'articolo 17, D.Lgs. 112/1999 prevedendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, tra le altre cose, che sono riversate e acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:

- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare Mef, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare sempre con decreto Mef;
- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con decreto Mef;
- una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto Mef, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione prevista dalle disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2021:

- a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
- b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

ARTICOLO 1, COMMA 24: ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CERTIFICATI DIGITALI

Viene prorogata anche al 2022, per effetto delle modifiche all'articolo 62, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. 82/2005 (il c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

ARTICOLO 1, COMMA 25: DETASSAZIONE IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Viene prorogata anche al 2022, modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, l'esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla relativa previdenza agricola.

ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A-E, G-L: PROROGA SUPERBONUS

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, intervenendo sull'articolo 119, D.L. 34/2020.

Proroga fruizione e rimodulazione detrazione

Sostituendo il comma 8-bis vengono introdotti nuovi termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale e vengono rimodulate le percentuali di detrazione per alcuni soggetti beneficiari.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti percentuali di detrazione:

- 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Tale proroga compete anche alle Onlus, Odv iscritte nei registri e alle Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La detrazione di 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, riferite a interventi effettuati dagli IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), viene prorogata la possibilità di fruire della detrazione in riferimento alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Per effetto del nuovo comma 8-*quater*, le proroghe dei termini si applicano anche:

- a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013;
- agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), Tuir);
- agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione compete a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-*bis*.

Termini di fruizione

La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.

Impianti fotovoltaici

Sostituendo il comma 5 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Colonnine ricarica veicoli elettrici

Sostituendo il primo periodo del comma 8 viene prevista, senza più limiti temporali, la fruibilità della detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico. La detrazione si ripartisce in 4 quote annuali.

Visto di conformità

Viene esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui la detrazione è utilizzata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L'obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Congruietà spese

Modificando il comma 13-bis, viene previsto che per la congruietà dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzi individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

I prezzi individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto Mise si applicano anche:

- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16, D.L. 63/2013;
- per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223, L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERA F: DETRAZIONE PER INTERVENTI NELLE ZONE SISMICHE

Viene previsto che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

ARTICOLO 1, COMMA 29: TRASFORMAZIONE CREDITO IN SCONTO IN FATTURA O CESSIONE

Viene prorogata fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche quelli di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), Tuir).

Per effetto del nuovo comma 1-ter dell'articolo 121, D.L. 34/2020, è previsto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi.

Le disposizioni non si applicano, e dunque non vi è l'obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come "*attività di edilizia libera*" ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate.

Infine, viene previsto che le disposizioni relative all'opzione per la cessione o per lo sconto si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119, D.L. 34/2020. Per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale è, quindi, estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 1, COMMA 30: CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI

Introducendo il nuovo articolo 122-bis al D.L. 34/2020, viene previsto che l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.

ARTICOLO 1, COMMI 31-36: CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e ss., D.P.R. 600/1973, e i poteri di accertamento e riscossione Iva con riferimento:

- superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- agevolazioni e contributi a fondo perduto erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

ARTICOLO 1, COMMA 37: PROROGA DETRAZIONI FISCALI EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Ecobonus

Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di fruire della detrazione fiscale in misura pari al 65% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Condizionatori

Sempre al 31 dicembre 2024 è prorogata la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Ristrutturazioni edilizia

Al 31 dicembre 2024 è prorogata anche la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in misura pari al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro.

Bonus mobili

Sempre al 2024 è prorogata la detrazione, per i contribuenti che fruiscono di quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 10.000 euro per l'anno 2022;
- 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

ARTICOLO 1, COMMA 38: PROROGA BONUS VERDE

Viene prorogato a tutto il 2024, il c.d. bonus verde di cui all'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, consistente nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui.

ARTICOLO 1, COMMA 39: MODIFICHE AL C.D. BONUS FACCIATE

Viene prorogato al 2022 il c.d. bonus facciate di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, riducendo la detrazione al 60% rispetto alla precedente misura del 90%.

ARTICOLO 1, COMMA 42: DETRAZIONI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per effetto del nuovo articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è introdotta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per quelli composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Anche per questa detrazione è consentita l'opzione di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020, per la cessione del credito o l'applicazione dello sconto in fattura.

ARTICOLO 1, COMMA 44: PROROGA CREDITO BENI STRUMENTALI TRANSIZIONE 4.0

Beni Allegato A

Per effetto del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025; ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Resta inteso che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 si applicano le regole originarie.

Beni Allegato B

Modificando il comma 1058, viene previsto che, per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016, effettuati fino al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'Allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di *cloud computing*"), per la quota imputabile per competenza.

Per effetto del nuovo comma 1058-bis, per gli investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2024, ovvero
- entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Infine, il nuovo comma 1058-ter, stabilisce che per investimenti effettuati:

- fino al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto Allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

ARTICOLO 1, COMMA 45: CREDITO D'IMPOSTA R&S, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE

R&S

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Innovazione tecnologica 4.0

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Design e ideazione estetica

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a

qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Transizione ecologica e innovazione digitale 4.0

Per il periodo di imposta 2023, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

A partire dal periodo d'imposta successivo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

ARTICOLO 1, COMMI 47 E 48: RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013, l'autorizzazione di spesa è integrata di:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; e
- 60 milioni di euro per l'anno 2027.

Novellando il comma 4, viene reintrodotta la regola per cui il contributo è erogato in più quote determinate con D.M..

In caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro, il contributo può, tuttavia, essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

ARTICOLO 1, COMMA 49: INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE

La dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, D.L. 18/2020) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

ARTICOLO 1, COMMI 53-58: FONDO DI GARANZIA PMI

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia pmi, previsto all'articolo 13, D.L. 23/2020.

La proroga, tuttavia, opera con taluni ridimensionamenti:

- a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;

- scende, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

A partire dal 1° luglio 2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall'articolo 13, D.L. 23/2020.

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lettera A delle Disposizioni operative del Fondo, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

ARTICOLO 1, COMMA 59: MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Viene proroga sempre al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP Spa può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

Sempre al 30 giugno 2022 è la proroga dell'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, c.d. *mid-cap*, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

ARTICOLO 1, COMMA 72: INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D'IMPOSTA E DEI CONTRIBUTI COMPENSABILI OVVERO RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, di crediti di imposta e contributi compensabili o rimborsabili, è elevato a 2 milioni di euro.

ARTICOLO 1, COMMA 87: PENSIONE ANTICIPATA

Viene modificata la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14, D.L. 4/2019, originariamente definita "*pensione quota 100*". In particolare, la misura viene estesa all'anno 2022 con requisiti rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.

La disposizione reca misure di necessario coordinamento, volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (articolo 14, comma 2, D.L. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da

lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (articolo 14, comma 3 D.L. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (articolo 14, comma 6, D.L. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e Afam (articolo 14, comma 7, D.L. 4/2019), di Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 22, D.L. 4/2019) e di corresponsione del Tfs (articolo 23, D.L. 4/2019), al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

ARTICOLO 1, COMMI 91-93: APE SOCIALE

È previsto il rinnovo dell'APE sociale fino al 2022, con l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASpl) e con estensione dell'accesso alla misura ad altre categorie professionali, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici di professioni individuati, come rideterminato dal relativo allegato alla legge.

È prevista, per il caso dei lavoratori gravosi, la riduzione a 32 anni (rispetto agli attuali 36) del requisito di anzianità contributiva per gli appartenenti al settore edile (CP 2011 6.1).

È prevista, nell'ambito dei lavoratori gravosi, l'estensione del requisito di contribuzione ad almeno 32 anni di contribuzione per ceramisti (6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (7.1.3.3).

ARTICOLO 1, COMMA 94: OPZIONE DONNA

La disposizione prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021, sempre con la penalizzazione economica.

Si consideri, inoltre, che la norma:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel corso dell'anno 2021;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi dell'anno 2021.

ARTICOLO 1, COMMA 119: ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI

Viene esteso l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 10, L. 178/2020, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 (c.d. *bonus under 36*), ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa istituita dal Mise d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, L. 296/2006.

Ferma restando la specifica deroga prevista in materia di età, si ritiene debbano essere rispettate le rimanenti condizioni previste dalla L. 178/2020.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:

- 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;
- 5 milioni di euro per l'anno 2023;
- 5 milioni di euro per l'anno 2024; e
- 2,5 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 1, comma 852, L. 296/2006, ha previsto, infatti, l'istituzione, da parte del Mise, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i 2 Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria (organico non inferiore a 200 dipendenti da almeno un anno).

ARTICOLO 1, COMMA 120: FONDO PER LA TUTELA DELLE POSIZIONI LAVORATIVE NELL'AMBITO DELLA PROGRESSIVA USCITA DALLA FASE EMERGENZIALE COVID-19

È istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni euro per l'anno 2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente. Esso è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo, che costituisce limite massimo di spesa.

ARTICOLO 1, COMMA 121: ESONERO CONTRIBUTIVO 2022 IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ARTICOLO 1, COMMA 129: PROROGA DEL PERIODO DI CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE

La disposizione di cui all'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130, 100 e 50 milioni di euro.

ARTICOLO 1, COMMA 130: PERCORSI FORMATIVI DI APPRENDISTATO E DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le risorse riguardano i percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 1, comma 110, lettera b), L. 205/2017.

ARTICOLO 1, COMMA 151: PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'agevolazione riconosciuta agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 64, D.L. 73/2021.

Viene, inoltre prorogata, sempre al 31 dicembre 2022, l'agevolazione consistente nella misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

ARTICOLO 1, COMMA 239: AUMENTO DURATA INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Alle lavoratrici di cui agli articoli 64 (iscritte alla Gestione separata), 66 (lavoratrici autonome e imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste), D.Lgs. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

ARTICOLO 1, COMMA 240: FONDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Con accordo interconfederale, stipulato dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un Fondo territoriale intersettoriale relativo alla formazione continua.

ARTICOLO 1, COMMA 241-242: FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI NAZIONALI

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

Per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, si definirà un rimborso in favore dei Fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

ARTICOLO 1, COMMA 243-247: BENEFICI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS PER ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento Cigs a fronte della stipula di accordi di transizione occupazionale (nuovo articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per massimo 12 mesi.

Il contributo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e la stessa categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con i benefici, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è riconosciuto *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, D.L. 83/2012.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

ARTICOLO 1, COMMA 248: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA LIMITI DI ETÀ

Dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 (accordo di transizione occupazionale).

ARTICOLO 1, COMMI 249-250: PATTI TERRITORIALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

Nell'ambito del programma nazionale denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" possono essere sottoscritti accordi tra autonomie locali, soggetti pubblici e privati ed enti del Terzo settore con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

ARTICOLO 1, COMMI 251-252: ASSISTENZA A LAVORATORI AUTONOMI NEL PROGRAMMA GOL

Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale Gol sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

I servizi di assistenza sono erogati dai Centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli Ordini e i Collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5, L. 4/2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad Albi professionali.

ARTICOLO 1, COMMI 253-254: SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, D.L. 83/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

ARTICOLO 1, COMMI 253-254: OSSERVATORIO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.

ARTICOLO 1, COMMI 486-847: SOSTEGNO SETTORI TURISMO, SPETTACOLO E AUTOMOBILE

Nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

Con decreto Mise, di concerto col Mef, del MiTur e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

ARTICOLO 1, COMMI 353-356: VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI E DELLE AREE INTERNE

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività in detti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta

municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Per le suddette finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani. Il comodato ha una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Mise, con il Mef e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Le agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

ARTICOLO 1, COMMI 357-358: CARTA CULTURA DICIOTTENNI

Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

ARTICOLO 1, COMMI 478-479: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Mise il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Con decreto Mise, da adottare di concerto con il Mef e con il Ministro della transizione ecologica, entro il 30 gennaio 2022, sono adottate le disposizioni attuative.

ARTICOLO 1, COMMI 480-485: RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER

Vengono stanziati per l'anno 2022 ulteriori 68 milioni di euro per supportare il c.d. bonus tv e decoder.

A tal fine, si rendono applicabili:

- il decreto Mise 5 luglio 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2;
- il decreto Mise 18 ottobre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Viene, inoltre, introdotta una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder che abbiano un'età anagrafica superiore a 70 anni e usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui, di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

Tale attività dovrà essere realizzata nell'ambito del contratto di programma 2020-2024 tra il Mise e Poste italiane S.p.A..

Con decreto direttoriale Mise possono essere adottate delle indicazioni operative per assicurare la piena applicazione delle disposizioni.

ARTICOLO 1, COMMA 506: ALIQUOTA IVA GAS TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022

In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

ARTICOLO 1, COMMI 622-624: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI

Vengono inseriti dei nuovi commi nell'articolo 110, D.L. 104/2020, che, per espressa previsione di legge, derogando a quanto previsto dall'articolo 3, L. 212/2000, hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 8-ter, viene previsto che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al

consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

In deroga a quanto sopra, il comma 8-*quater*, ammette la possibilità di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

Per i soggetti che, al 1° gennaio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, D.L. 104/2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 1, COMMI 637-644: TERMINE CASHBACK

Viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse per il 2022, previste dall'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, L. 160/2109, per:

- spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A;
- attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria.

ARTICOLO 1, COMMA 653: INAPPLICABILITÀ VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

Viene previsto che non si applica l'obbligo di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, di verifica preventiva da parte delle P.A., per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, alle disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto

ARTICOLO 1, COMMA 683: PROROGA ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL D.L. 146/2021 DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL'IVA

Viene rinviata di 2 anni, al 1° gennaio 2024, l'entrata in vigore delle norme Iva per gli enti associativi, dettate dall'articolo 5, D.L. 146/2021 (per allineare l'ordinamento nazionale a quello unionale). A tal fine, è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall'ambito Iva, debbano rientrarvi, seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di esenzione.

ARTICOLO 1, COMMI 700-703: FONDI PER LA PRODUZIONE ARTIGIANA, DELLA CERAMICA E DEL VETRO DI MURANO

Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, è istituito presso il Mise un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della L. 188/1990, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Con decreto Mise, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è istituito nello stato di previsione del Mise un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.

I benefici di cui sopra si applicano ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013.

ARTICOLO 1, COMMA 711: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Intervenendo sull'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2021, per i soli soggetti che nell'esercizio non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

ARTICOLO 1, COMMA 713: CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

Viene prorogata al 2023 la possibilità di avvalersi del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1087, L. 178/2020, n. 178. Si ricorda che il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

A tal fine, per il 2023 vengono stanziati 1,5 milioni di euro.

ARTICOLO 1, COMMI 720-726: STRETTA SUI TIROCINI NON CURRICULARI

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il Governo e le Regioni concluderanno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) comporta, a carico del trasgressore, l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. 689/1981.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda

del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, che è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1, L. 92/2012, che riguardavano i tirocini formativi e di orientamento.

ARTICOLO 1, COMMA 743: IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE

Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta al 37,5%.

A tal fine, il fondo di è incrementato di 3 milioni di euro.

ARTICOLO 1, COMMA 763: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA RICERCA

Attraverso le modifiche all'articolo 5, D.L. 34/2019, viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli.

In particolare, il nuovo comma 5-ter, prevede che i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44, D.L. 78/2010, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter previo versamento di:

- a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia

o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione.

ARTICOLO 1, COMMI 809-811: CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA DEI VEICOLI E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA ERTMS

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, di cui al comma 1031, lettera b-bis), L. 145/2018. Il contributo si ricorda, ammonta al 60% del costo di riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione, ed è riconosciuto a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2022 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

ARTICOLO 1, COMMA 812: CREDITO DI IMPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Ai fini Irpef, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.

ARTICOLO 1, COMMI 842-843: CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI LOCALI

Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del Regolamento (UE) 1169/2011 e dei Regolamenti (UE) 1308/2013 e 2019/33, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Con decreto Mipaaf, di concerto con il MinTur, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

ARTICOLO 1, COMMA 913: ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.

ARTICOLO 1, COMMA 914: DISCIPLINA DEL MICROCREDITO

In merito alla disciplina del microcredito:

- viene elevato a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- si permette agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a Srl senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;
- le disposizioni di rango secondario devono individuare una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e nella concessione del microcredito devono essere escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

ARTICOLO 1, COMMI 927-944: SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Viene introdotta la disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 1124/1965.

Per libero professionista s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali. La sospensione si applica a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della P.A. per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della P.A.

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso.

Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale.

Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni.

ARTICOLO 1, COMMI 985-987: ACCISE SULLA BIRRA

Vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 35, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) con particolare riferimento all'accertamento dell'accisa sulla birra per i piccoli birrifici.

Modificando il comma 3-bis si dispone che nei birrifici artigianali (articolo 2, comma 4-bis, L. 1354/1962) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici) l'aliquota di accisa è ridotta del 50%.

Il nuovo comma 3-ter prevede, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e inferiore a 60.000 ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:

- a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Viene rideterminata l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I annesso al D.Lgs. 504/1995:

- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Infine, con decreto Mef, da adottare entro il 2 marzo 2022, si provvederà a modificare il precedente decreto Mef 4 giugno 2019, riguardante le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici.